



**CONVITTO NAZIONALE “A. NIFO”**  
**Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado**  
**LICEO MUSICALE E COREUTICO– SEZ. MUSICALE**  
 Piazzetta A. Nifo, 1  
 ☎0823/938342 – ☎0823/935619  
 ✉[cevc020002@istruzione.it](mailto:cevc020002@istruzione.it)  
 sito web: [www.convittonazionalenifo.edu.it](http://www.convittonazionalenifo.edu.it)  
 C. F. 83000520615  
 Ambito 11 - 81037 - SESSA AURUNCA - (CE)



*Unione Europea*

*PON. Ambienti per  
l'apprendimento*

*FESR 2014/2020*

**Sessa Aurunca, li 09.01.2021**

**Prot.n. come da segnatura**

**CONTRATTO TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE)  
 E  
 IL TUTOR ESTERNO**

**Il Convitto Nazionale “A. Nifo” Liceo Musicale e Coreutico – Sez. Musicale di Sessa Aurunca**, con sede in Sessa A. (CE), Piazzetta Nifo , 1, codice fiscale **83000520615**, d'ora in poi denominato “Istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Zannini, nata a Formia (LT), il 23/01/1961, codice fiscale ZNNGPP61A63D708T;

E

**Il dott. Sasso Roberto**, nato a Caserta (Ce), il 22/07/1973, residente in Via Aldo Moro, n° 17, CAP. 81037, a Sessa Aurunca (CE), C.F. SSSRRT73L22B963W.

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, le attività di PCTO ex alternanza scuola lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- le attività di PCTO ex alternanza scuola-lavoro sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

**Il dott. Sasso Roberto**, qui di seguito indicato come tutor esperto esterno, individuato dalla Diocesi di Sessa Aurunca quale **esperto** responsabile del percorso formativo, si impegna a svolgere, presso la scuola nei tre **Corsi di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro** sulla figura professionale di **Animatore/comunicatore Sociale** per 16 alunni della Classe 4<sup>a</sup> A, 16 alunni della classe 5<sup>a</sup> A e 24 alunni della classe 3<sup>a</sup> A , n° **9 ore**, da retribuire con un compenso orario di 25,00 € onnicomprensivo per un totale di € 225,00 onnicomprensivi, su proposta del **Convitto Nazionale “A. Nifo” Liceo Musicale E Coreutico– Sez. Musicale**, di seguito indicato anche come “l'Istituzione scolastica”.

**Art. 2.**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi, di cui ai Calendari concordati, sarà articolato in Incontri, possibilmente consecutivi, dal 08.01.2021 al 19.04.2021 con cadenza settimanale o plurisettimanale e comunque non oltre il 31 agosto 2021, al fine di assicurare agli stessi apprendimenti in ambienti lavorativi e non, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO ex alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di PCTO ex alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da **un/o più esperto/i della struttura**, indicato/i dal soggetto ospitante, denominato **esperto/i**;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di alternanza, seguito dal soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### **Art. 3.**

#### **1. Il docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme **all'esperto**, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con **l'esperto**, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con l'esperto;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

#### **2. L'esperto** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il **tutor interno** alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**3. Le due figure del tutor e dell'esperto** condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con l'esperto, al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dall'esperto al docente tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni del tutor e dell'esperto e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente/infortunio durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore per l'inoltro della comunicazione di infortunio al proprio istituto assicurativo (Benacquista Assicurazione S.n.c. - Polizza n. 33516)

2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla CONVENZIONE stipulata viene predisposto un progetto formativo - ALLEGATO A – contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- il nominativo del tutor e dell'esperto/i aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda o in modalità videoconferenza;
- i reparti presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle ass.ni INAIL e per la responsabilità civile.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### **Art.6**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Art.7**

**Il Convitto Nazionale "A. Nifo" Liceo Musicale e Coreutico – Sez. Musicale di Sessa Aurunca** si impegna a corrispondere gli importi di cui all'art. 1, computati in base ai servizi effettivamente prestati e onnicomprensivi di qualsiasi tassa, a finanziamento pervenuto da parte dell'ente erogatore.

Sessa Aurunca, 09.01.2021

**Il tutor esperto esterno**

Dott. **Sasso Roberto**

**Il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Giuseppina Zannini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa  
connessa